



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Barretta Antonello

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
76	16/04/2024	17	7

Oggetto:

Ditta ENCON SRL con impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise - VARIANTE SOSTANZIALE

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

Premesso che

l'art. 208 del DLgs 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" disciplina la procedura per l'approvazione dei progetti e le autorizzazioni per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti;

la DGR n.8/2019, ha dettagliato la procedura di approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti da rilasciarsi ai sensi dell'art. 208 del precitato decreto;

la DGR n.223/2019 ha approvato le Linee guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio; con D.D. n.99 del 29/05/2019, è stata volturata in favore della ditta ENCON SRL - P.Iva 06515751219 -

l'autorizzazione all'esercizio per un impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise;

la ditta ha presentato istanza, acquisita al prot.reg n.0514347 del 19/10/2021 per l'approvazione di un progetto di variante sostanziale, allegando la documentazione prevista dalla DGR 8/2019, consistente in:

ampliamento della superficie dell'impianto da 2.871 mq a 3.660 mq;

gestione di rifiuti non pericolosi pari a 133.400 t/anno in operazioni R12-R13-D13-D14-D15 di cui 45.000 t/anno in R3 e 3.000 t/anno in R5 per sostanze inorganiche, come riportato specificamente nella tabella agli atti;

gestione rifiuti pericolosi pari a 8.500 t/anno in operazioni R12-R13-D15;

stoccaggio in ogni momento pari a 2.907 tonn. di rifiuti non pericolosi e 50 tonn. di rifiuti pericolosi.

con D.D. n.216 del 30/09/2021 la UOD "Staff Tecnico-Amministrativo - Valutazioni Ambientali - Autorità Ambientale" ha escluso il progetto dalla procedura di VIA, su conforme parere della commissione VIA-VAS-VI del 16/09/2021;

il titolo di disponibilità dell'area è costituito da un contratto di locazione stipulato con la G.R. PIPE SRL - P-Iva 01814560544 - regolarmente registrato.

Considerato che:

la UOD con D.D. n.19 del 20/04/2022, sulla scorta delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 31/03/2022, ha denegato l'approvazione del progetto di variante sostanziale presentato dalla ditta;

l'atto reiettivo veniva impugnato dalla ditta ENCON SRL innanzi il TAR Campania, che con sentenza n.06550 della V Sez pubblicata il 29/11/2023 ha accolto il ricorso proposto, annullando il decreto di diniego e gli atti posti a fondamento (Pareri di ARPAC e del Comune di Sparanise, verbale CdS del 31/03/2024 etc) obbligando la Regione Campania a riprendere il procedimento;

la UOD con D.D. n.241 del 11/12/2023, preso atto della Sentenza del Tar Campania V Sez. n.06550 pubblicata il 29/11/2023, ha revocato con effetto immediato il D.D. n.19 del 20/04/2022 con il quale è stata denegata l'approvazione del progetto di variante sostanziale proposto per l'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise ed ha riaperto il procedimento convocando la CdS decisoria, per la quale sono rimasti fermi i pareri favorevoli già acquisiti (Provincia, ASI, Ente Idrico Campano).

Rilevato che la CdS nella seduta decisoria del 05/04/2024, a conclusione dei lavori, considerati i pareri favorevoli già acquisiti della Provincia, dell'ASI e dell'Ente Idrico Campano e preso atto:

della nota del Consorzio ASI di Caserta, con la quale ha confermato il **parere favorevole** già espresso all'approvazione del progetto di variante sostanziale proposto dalla ditta;

del Parere Tecnico ARPAC n.15/AN/24, con il quale ha espresso **parere favorevole con prescrizioni** all'approvazione del progetto di variante sostanziale proposto dalla ditta;

considerato acquisito, ai sensi dell'art.14 ter co.7 della L.241/90, l'assenso senza condizioni degli altri Enti regolarmente invitati e risultati assenti che non hanno espresso la propria volontà;

atteso che trattasi di una variante sostanziale per un impianto già esistente e regolarmente in esercizio, ha espresso **parere favorevole con prescrizioni**, all'approvazione del progetto proposto dalla ditta.

Dato atto che il presente provvedimento è pubblicato secondo le modalità di cui alla L.R. 23/2017 "Regione Campania Casa di Vetro - Legge annuale di semplificazione 2017".

Visti

la Sentenza del Tar Campania V Sez. n.06550 pubblicata il 29/11/2023;

il DLgs n.152/2006 e smi;

la DGR n.8/2019;

la DGR n.223/2019;

il DLgs. n. 42/2004;

la L. n. 241/1990 e smi.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'avv. Giuseppe Miniero che ha proposto l'adozione del presente atto e della formale dichiarazione relativa all'obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell'art.6/bis della L.241/1990 e dell'art.6 co.2 DPR 62/2013.

DECRETA

di APPROVARE ai sensi dell'art.208 del DLgs 152/2006 e della DGR 8/2019, il progetto di variante sostanziale all'impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi ubicato nel Comune di Sparanise dalla ditta ENCON SRL - P.Iva 06515751219 - dettagliatamente descritta in relazione tecnica e riportata nella planimetria agli atti, consistente:

nell'ampliamento della superficie dell'impianto da 2.871 mq a 3.660 mq;

nella gestione di rifiuti non pericolosi pari a 133.400 t/anno in operazioni R12-R13-D13-D14-D15 di cui 45.000 t/anno in R3 e 3.000 t/anno in R5 per sostanze inorganiche, come riportato specificamente nella tabella agli atti;

nella gestione rifiuti pericolosi pari a 8.500 t/anno in operazioni R12-R13-D15;

nello stoccaggio in ogni momento pari a 2.907 tonn. di rifiuti non pericolosi e 50 tonn. di rifiuti pericolosi con le seguenti prescrizioni:

rispettare le quantità massime stoccabili in ogni momento dei rifiuti così come riportato nella Relazione Tecnica denominata RT 01 del 07/03/2024;

rispettare tutte le prescrizioni impiantistiche, criteri di gestione e disposizioni previsti dalla DGRC 08/2019;

rispettare i contenuti tecnici e gli intendimenti gestionali, nonché gli elaborati grafici presentati ed approvati in sede di Conferenza dei Servizi;

l'azienda è tenuta a rispettare tutti i criteri/disposizioni indicati nelle Linee Guida Ministeriali del 21/01/2019 emanate dal Ministero dell'Ambiente;

l'impianto deve essere vigilato 24 ore su 24;

l'azienda è tenuta ad installare un sistema di videosorveglianza costituito da telecamere e termocamere;

i quantitativi di rifiuti giornalieri in ingresso all'impianto, da gestire in R13 o D15, non potranno essere superiori alla quantità massima stoccabile prevista per ciascuna tipologia di rifiuti;

il rifiuto conferito può essere stoccato (in R13) all'interno dell'impianto per un periodo di tempo massimo di 6 mesi dalla data di accettazione dello stesso nell'impianto;

il rifiuto conferito può essere stoccato (in D15) all'interno dell'impianto per un periodo di tempo massimo di 12 mesi dalla data di accettazione dello stesso nell'impianto;

le operazioni di messa a riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15);

per l'operazione R13, l'azienda non potrà inviare una tipologia di rifiuto, gestita presso il proprio impianto con l'operazione R13, ad altra piattaforma ove verrà eseguita la sola operazione R13. La piattaforma "ricevente" dovrà effettuare necessariamente una delle operazioni da R1 a R12. La Encon dovrà, comunque, accertarsi che, "sul rifiuto" inviato alla piattaforma "xy", sia stata svolta una delle operazioni da R1 a R12;

per l'operazione R12, l'azienda non potrà inviare una tipologia di rifiuto, gestita presso il proprio impianto con l'operazione R12, ad altra piattaforma ove verrà eseguita l'operazione R12. La piattaforma "ricevente" dovrà effettuare necessariamente una delle operazioni da R1 a R11. La Encon dovrà, comunque, accertarsi che, "sul rifiuto" inviato alla piattaforma "xy", sia stata svolta una delle operazioni da R1 a R11;

per l'operazione D15, l'azienda non potrà inviare una tipologia di rifiuto, gestita presso il proprio impianto con l'operazione D15, ad altra piattaforma ove verrà eseguita la sola operazione D15. La piattaforma "ricevente" dovrà effettuare necessariamente una delle operazioni da D1 a D14. La Encon dovrà, comunque, accertarsi che, "sul rifiuto" inviato alla piattaforma "xy", sia stata svolta una delle operazioni da D1 a D14;

per l'operazione D14, l'azienda non potrà inviare una tipologia di rifiuto, gestita presso il proprio impianto con l'operazione D14, ad altra piattaforma ove verrà eseguita l'operazione D14. La piattaforma "ricevente" dovrà effettuare necessariamente una delle operazioni da D1 a D13. La Encon dovrà, comunque, accertarsi che, "sul rifiuto" inviato alla piattaforma "xy", sia stata svolta una delle operazioni da D1 a D13;

per l'operazione D13, l'azienda non potrà inviare una tipologia di rifiuto, gestita presso il proprio impianto con l'operazione D13, ad altra piattaforma ove verrà eseguita l'operazione D14 e/o D13. La piattaforma "ricevente" dovrà effettuare necessariamente una delle operazioni da D1 a D12. La Encon dovrà, comunque, accertarsi che, "sul rifiuto" inviato alla piattaforma "xy", sia stata svolta una delle operazioni da D1 a D12;

l'azienda non è autorizzata a gestire i rifiuti costituiti da scarti di cui ai codici EER 030310, 030311;

l'azienda è tenuta ad implementare, entro 60 giorni, un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 che deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente, cos' come previsto dal D.M. 188/2020;

l'azienda è tenuta ad implementare, entro 180 giorni, un sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001;

entro 6 mesi dal rilascio del decreto di variante sostanziale, l'azienda è tenuta a mettere in depressione il capannone destinato alle lavorazioni sui rifiuti agroalimentari, organici ed umido. L'azienda dovrà dotare il capannone di idonei sistemi di aspirazione, convogliamento ed abbattimento delle emissioni odorogene;

entro 60 giorni dal rilascio del decreto di variante sostanziale, l'azienda è tenuta ad installare un sistema di barriere ad aria su tutte le aperture di ingresso al capannone;

entro 30 giorni dal rilascio del decreto di variante sostanziale, l'azienda è tenuta ad installare, nelle aree di stoccaggio delle End of Waste della carta, new-jersey quali sistemi di compartimentazione;

entro 30 giorni dal rilascio del decreto di variante sostanziale, l'azienda è tenuta ad installare, nelle aree di stoccaggio dei rifiuti gestiti in cumuli con codice EER 191204, new-jersey quali sistemi di compartimentazione;

entro 30 giorni dal rilascio del decreto di variante sostanziale, l'azienda è tenuta ad installare, nelle 3 aree interne al capannone di stoccaggio/miscelazione dei rifiuti agroalimentari ed organici, new-jersey quali sistemi di compartimentazione;

entro 30 giorni dal rilascio del decreto di variante sostanziale, l'azienda è tenuta ad installare, nell'area esterna di stoccaggio/miscelazione dei rifiuti gestiti in cumuli di cui al flusso 14 (rifiuti non pericolosi da avviare a recupero), new-jersey quali sistemi di compartimentazione;

i rifiuti con codice EER 191212, derivanti dalle attività di miscelazione/accorpamento dei rifiuti di cui al flusso 14, devono essere necessariamente destinati ad altri impianti di trattamento che prevedono il recupero di materia e/o di energia;

i rifiuti pericolosi di cui al flusso 20 possono essere raggruppati/miscelati solo se hanno lo stesso codice EER, mantenendo lo stesso codice EER di ingresso dopo l'operazione di accorpamento;

l'azienda è tenuta, per lo stoccaggio istantaneo dei rifiuti pericolosi, a rispettare in ogni momento il quantitativo massimo di 50 tonn;

l'azienda è tenuta, per le operazioni D13-D14 condotte sui rifiuti non pericolosi (flusso 17), a rispettare il quantitativo giornaliero massimo di 20 tonn;

l'azienda è tenuta, per le operazioni D15 condotte sui rifiuti non pericolosi (flussi 15 e 17), a rispettare il quantitativo giornaliero massimo di 35 tonn;

l'altezza dei rifiuti stoccati cumuli non dovrà essere superiore ai 3 metri;

provvedere alla formazione del personale in materia di rifiuti, con particolare riferimento alle attività svolte dall'azienda;

i contenitori e/o le aree utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensione e collocazione, sulle quali sia indicato il codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità (se trattasi di rifiuto pericoloso);

dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità dello stabilimento, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;

tutte le aree di conferimento dell'impianto, dovranno essere mantenute sgombre dalla presenza di rifiuti, se non limitatamente al tempo strettamente necessario per le operazioni di trasferimento degli stessi presso le aree individuate per le operazioni di messa in riserva R13 o di deposito preliminare D15;

deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc);

l'azienda è tenuta ad effettuare una disinfezione trimestrale dell'impianto mediante idoneo trattamento atto ad evitare infestazioni da murine, da zanzare e mosche;

l'azienda è tenuta ad effettuare la pulizia della pavimentazione interna al capannone da percolato, eseguita una volta al giorno ad ogni fine turno;

la frazione organica putrescibile/biodegradabile (scarti agroalimentari, rifiuti organici ed umido) deve essere avviata alla linea di trattamento entro 72 ore dal conferimento;

l'azienda è tenuta ad effettuare il controllo, prima dell'ingresso all'impianto, di tutti i mezzi, con particolare riferimento alla verifica della tenuta degli stessi (ossia accertarsi delle perdite di eventuali percolamenti);

l'azienda è tenuta, per il recupero dei rifiuti di carta e cartone, a rispettare le seguenti prescrizioni:

rispettare tutti i contenuti e le prescrizioni di cui al D.M. 188/2020;

la carta e cartone recuperati dovranno risultare conformi ai requisiti tecnici di cui all'Allegato 1 del D.M. 188/2020 ed il campionamento avverrà secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802;

il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 100 tonn. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 188/2020, il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto è attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

i diversi lotti di End of Waste devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia del prodotto, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità;

le analisi su un determinato lotto vanno eseguite a cadenza almeno semestrale (come previsto dall'Allegato 1 lettera c del D.M. 188/2020) e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. Pertanto, qualora non varino le caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso, una stessa analisi è ritenuta valida per plurimi lotti prodotti nel semestre di riferimento. Qualora la ditta non dia evidenza di una gestione oculata dei flussi e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, l'analisi deve essere condotta su ogni lotto;

ai sensi dell'Allegato 1 del D.M. 188/2020, lettera b), l'analisi merceologica su rifiuti in ingresso deve essere prevista dall'azienda con cadenza almeno annuale nel piano di gestione qualità. Si ritiene ammissibile che l'analisi possa essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi, purché si tratti di rifiuti aventi lo stesso EER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero;

ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.M. 188/2020, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato di carta e cartone recuperati, prelevato in conformità alla norma UNI 10802. Il periodo di conservazione del campione è ridotto a 6 mesi se l'azienda è in possesso della certificazione ambientale UNI ISO 14001;

ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.M. 188/2020, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, l'azienda è tenuta a trasmettere la dichiarazione di conformità all'autorità competente e all'ARPAC;
il campionamento dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato;
una volta ultimato un lotto di EoW, esso ha un limite temporale massimo di deposito di 6 mesi dalla data relativa alla dichiarazione di conformità;

deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;

l'azienda è tenuta, per il recupero dei rifiuti della plastica, a rispettare le seguenti prescrizioni:

le End of Waste della plastica dovranno risultare conformi alle specifiche UNIPLAST-Uni 10667 e prodotti in plastica;

l'operazione di recupero R3 dei rifiuti plastici costituiti da polistirene è finalizzata

all'ottenimento di End of Waste costituiti da "*Miscela di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie (UNI 10667-14)*" e/o da "*Miscela di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post consumo destinate a processi di estrusione e/o per stampaggio ad iniezione (UNI 10667-16)*";

per la produzione delle materie plastiche di cui alla UNI 10667-14, l'azienda è tenuta a verificare:

Composizione: Le mescole R-PMIX-CEM devono essere costituite da una frazione polimerica eterogenea maggiore o uguale all'84% in peso e da altri materiali (comprese le cariche, gli additivi e pigmenti) per un peso minore del 16%.

Requisiti e metodi di prova;

per la produzione delle materie plastiche di cui alla UNI 10667-16, l'azienda è tenuta a verificare:

Composizione: Le miscele di materie plastiche eterogenee sono costituite da una frazione polimerica di materie plastiche a base di poliolefine (contenenti eventuali cariche minerali, additivi e pigmenti in esse intrinsecamente amalgamati) in percentuale maggiore o uguale all'85%, riferita al campione secco, e da una frazione costituita da altre materie plastiche e/o da altri materiali.

Requisiti e metodi di prova;

i diversi lotti di End of Waste devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia del prodotto, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità; il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 30 mc. Il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

le analisi su un determinato lotto vanno eseguite a cadenza almeno semestrale e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso. Pertanto, qualora non varino le caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso, una stessa analisi è ritenuta valida per plurimi lotti prodotti nel semestre di riferimento. Qualora la ditta non dia evidenza di una gestione oculata dei flussi e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso, l'analisi deve essere condotta su ogni lotto;

ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato di plastica recuperato, prelevato in conformità alla norma UNI 10802;

al termine del processo produttivo di ciascun lotto l'azienda è tenuta a trasmettere la dichiarazione di conformità all'autorità competente e all'ARPAC;

il campionamento dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato;

una volta ultimato un lotto di EoW, esso ha un limite temporale massimo di deposito di 6 mesi dalla data relativa alla dichiarazione di conformità;

deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;

l'azienda è tenuta, per il recupero dei rifiuti lignei con codice EER 150103, a rispettare le seguenti prescrizioni:

l'operazione di recupero R3 è finalizzata alla produzione di pedane in legno da utilizzarsi nel settore della logistica delle merci;

le End of Waste prodotte dovranno risultare conformi a:

alla norma UNI 18613 "Riparazione dei pallet piatti di legno";

alla norma UNI ISO 445 "Pallet per la movimentazione di merci";

alle norme EN ISO 8611, EN ISO 12777 e UNI 11066 in merito alle prestazioni dei pallets (imballaggi terziari);

le prestazioni dei pallets da reimmettere nel circuito degli imballaggi terziari dovranno essere conformi alle norme EN ISO 8611, EN ISO 12777 E UNI 11066;

qualora l'attività di recupero porti alla produzione di "pallet a capitolato", gli stessi dovranno essere rispondenti agli specifici capitolati EPAL;

qualora l'attività di recupero porti alla produzione di pallets destinati al trattamento fito-sanitario, deve essere verificata la conformità alla norma di settore ISPM-15;

qualora l'attività di recupero porti alla produzione di pallets destinati al contatto con alimenti, deve essere rilasciata la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 16 del regolamento 1935/04/CE;

qualora l'attività di recupero porti alla produzione di pallets destinati al circuito dell'uso degli imballaggi primari o secondari, devono essere verificati e soddisfatti i requisiti previsti dai Reg. CE n. 852 e 853 del 2004; non è consentita la modifica delle caratteristiche dimensionali delle pedane;

i diversi lotti di End of Waste devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia del prodotto, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità; il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 1.000 tonn. Il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto; ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato; al termine del processo produttivo di ciascun lotto l'azienda è tenuta a trasmettere la dichiarazione di conformità all'autorità competente e all'ARPAC;

una volta ultimato un lotto di EoW, esso ha un limite temporale massimo di deposito di 6 mesi dalla data relativa alla dichiarazione di conformità;

deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;

l'azienda è tenuta, per il recupero dei rifiuti biodegradabili con codice EER 200201 (ramaglie, verde e residui legnosi), a rispettare le seguenti prescrizioni:

le End of Waste dovranno risultare conformi all'ammendante vegetale semplice non compostato presente nel registro nazionale dei fertilizzanti di cui al DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75, con il numero di registro 16059/16. Il prodotto può anche essere utilizzato in agricoltura biologica, come da registro dei fertilizzanti, N. 22823/18 del MIPAAF – Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; adottare tutte le indicazioni ed intendimenti gestionali contenuti nella Relazione End of Waste del 07/03/2024;

i diversi lotti di End of Waste devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia di fertilizzante, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità;

il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 20 tonn. Il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto; al termine del processo produttivo di ciascun lotto, l'azienda è tenuta a trasmettere la dichiarazione di conformità all'autorità competente e all'ARPAC;

il campionamento dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato;

ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato;

una volta ultimato un lotto di EoW, esso ha un limite temporale massimo di deposito di 6 mesi dalla data relativa alla dichiarazione di conformità;

deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;

l'azienda è tenuta ad effettuare l'iscrizione come fabbricante nel registro dei fertilizzanti immessi sul mercato;

l'azienda è tenuta, per il recupero dei rifiuti costituiti dalle terre e rocce da scavo con codice EER 170504, a rispettare le seguenti prescrizioni:

le End of Waste potranno essere utilizzate per:

- la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;

al fine di testare la qualità e quindi omologare a End of Waste i materiali recuperati, l'azienda è tenuta a rispettare le norme tecniche di settore come la UNI EN 13242 (aggregati ottenuti mediante processo naturale o industriale oppure riciclati per materiali non legati e legati con leganti idraulici, per impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade) la UNI EN 13285 (miscele non legate impiegate per la costruzione e la manutenzione di strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico, con gli opportuni riferimenti alla UNI EN 13242) e UNI EN 933/1 (prove per determinare le caratteristiche geometriche degli aggregati), ovvero la Circ. Min. 5205/2005 (Indicazioni per l'operatività nel settore edile, stradale e ambientale);

le End of Waste dovranno essere conformi alle caratteristiche prestazionali di cui agli allegati C1, C2, C3, C4 e C5 della Circolare Ministeriale 5205/2005;

i diversi lotti di End of Waste devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia del prodotto, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità; il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 30 mc. Il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato;
al termine del processo produttivo di ciascun lotto, l'azienda è tenuta a trasmettere la dichiarazione di conformità all'autorità competente e all'ARPAC;

il campionamento dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato;
una volta ultimato un lotto di EoW, esso ha un limite temporale massimo di deposito di 6 mesi dalla data relativa alla dichiarazione di conformità;

deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;

le prescrizioni relative alla produzione di End of Waste da terre e rocce sono valide fino all'adozione del nuovo decreto che andrà a sostituire il D.M. 152/2022. L'azienda è tenuta ad adeguarsi allo specifico Decreto che sarà emanato in merito;

presso l'impianto non è consentito il recupero di terre e rocce rientranti nella categoria 170504 se provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica;

l'azienda è tenuta, per il recupero dei rifiuti agroalimentari ed organici, a rispettare le seguenti prescrizioni:

le End of Waste dovranno risultare conformi all'utilizzo agronomico ai sensi del d.lgs. 75/2010;

adottare tutte le indicazioni ed intendimenti gestionali contenuti nella Relazione End of Waste del 07/03/2024;

per le End of Waste (EoW1) (liquido) prodotte dal flusso degli scarti agroalimentari, il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 50 mc. Il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

per le End of Waste (EoW2) (fangoso palabile) prodotte dal flusso dei rifiuti organici, il lotto è da intendersi chiuso nei limiti massimi gestibili in impianto secondo le superfici utili disponibili che, nel caso, è pari a 180 mc. Il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto deve essere attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto;

al termine del processo produttivo di ciascun lotto, l'azienda è tenuta a trasmettere la dichiarazione di conformità all'autorità competente e all'ARPAC;

il campionamento dei materiali recuperati deve essere assicurato avvalendosi di personale di laboratori esterni certificati ovvero di personale interno adeguatamente formato;

i diversi lotti di End of Waste devono essere separati e identificati con idonei cartelli che riportino l'anno di produzione, la tipologia del prodotto, il numero del lotto ed il riferimento alla specifica dichiarazione di conformità;
ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, l'azienda è tenuta a conservare per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato;

una volta ultimato un lotto di EoW, esso ha un limite temporale massimo di deposito di 72 ore dalla data relativa alla dichiarazione di conformità. Per esigenze commerciali, debitamente comunicate ad ARPAC e all'Autorità Competente nelle 48 ore successive, il tempo di giacenza delle EoW può essere prolungato fino ad un massimo di 14 giorni e dovranno essere utilizzati inibitori biologici biodegradabili;

deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale;

adottare un Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), a partire dalla data di notifica del Decreto, con le verifiche indicate negli elaborati del 07/03/2024 denominati "emissioni diffuse in atmosfera" e "acque reflue".

di AUTORIZZARE la ditta per tutto il periodo di validità l'autorizzazione, ai sensi dell'art.124 del DLgs.152/2006, allo scarico delle acque in pubblica fognatura giusta autorizzazione con prescrizioni prot. n.0016178 del 24/11/2021 rilasciata dal Comune di Sparanise *"a scaricare acque reflue opportunamente trattate, provenienti dall'insediamento, con scarico in fogna consortile e successivo corpo idrico superficiale"*. In particolare:

le acque nere derivanti dai servizi igienici sono raccolte in n.2 vasche imhoff a perfetta tenuta site esternamente al capannone, le quali vengono svuotate periodicamente da ditte autorizzate;

le acque meteoriche e di lavaggio dei piazzali, verranno trattate in un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia con accumulo e successivo impianto chimico fisico, con relativo scarico in fognatura per poi essere immesse in corpo idrico superficiale. Il trattamento delle acque di prima pioggia prevede le seguenti fasi: pozzetto scolmatore, dissabbiamento, disolettura, impianto chimico fisico.

di AUTORIZZARE la ditta, ai sensi del DPR n.380/2001 e della DGR n.8/2019 all.1, a realizzare modifiche all'impianto de quo entro 36 mesi dalla notifica del presente decreto.

di STABILIRE che:

la ditta dovrà comunicare alla UOD e a tutti gli Enti di riferimento la data di inizio e successivamente quella di ultimazione dei lavori, o anche nel caso di un loro completamento in anticipo rispetto al tempo massimo previsto, allegando apposita perizia asseverata, a firma del Direttore dei lavori e/o Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla CdS;

prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, la ditta è obbligata a presentare la polizza fidejussoria a prima escussione che deve essere prestata in favore del Presidente pro tempore della Regione Campania, così come illustrato al punto 5 "Garanzie Finanziarie" della parte quinta della DGRC n. 8/2019;

la UOD, acquisite in originale la perizia asseverata e le garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;

la durata della presente autorizzazione è stabilita in **dieci anni** ed è rinnovabile in conformità all'art.208 co.12 del DLgs.152/06;

la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro provvedimento di altre Autorità, previsto dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in questione; è fatto quindi obbligo di conseguire i provvedimenti autorizzativi connessi all'esercizio dell'attività ed in particolare agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;

in materia antincendio la ditta, già in possesso di CPI dei VV.FF. di Caserta prot. n.14315 del 25/09/2020 rispetto al quale, dal punto di vista progettuale non sono intervenute variazioni, è obbligata ad osservare le prescrizioni di cui alla DGR n.223/2019;

per le emissioni in atmosfera, nella relazione tecnica è dichiarato che nell'impianto non sono presenti camini e sono previste solo emissioni diffuse di tipo polveri derivanti essenzialmente dall'attività di:

Vagliatura dei rifiuti non pericolosi (polveri diffuse) ED1.

Selezione, cernita e miscelazione (polveri diffuse) ED2.

Le misure di mitigazione sono costituite dall'installazione di un sistema automatizzato di nebulizzazione ad acqua sul vaglio che impedisce la dispersione delle emissioni pulverulente. Inoltre, sempre al fine di contenere le polveri, il gestore prevederà l'utilizzo della copertura con teloni dei camion adibiti al trasporto dei rifiuti/MPS pulverulenti e allo stesso tempo verrà eseguita anche la pulizia periodica delle aree pavimentate destinate alla circolazione dei mezzi.

per l'impatto acustico nella relazione tecnica è dichiarato che il Comune Sparanise è dotato di Piano di Zonizzazione acustica Territoriale e l'attività rispetta i limiti di emissione.

la movimentazione dei rifiuti deve essere annotata nell'apposito registro di carico e scarico di cui all'art.190 del DLgs.152/2006 e le informazioni contenute nel registro sono rese accessibili in qualunque momento alle Autorità di controllo;

i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, di cui all'art.193 del DLgs.

n.152/2006, devono essere conferiti a soggetti regolarmente autorizzati alle attività di gestione degli stessi;

nell'impianto possono essere gestiti rifiuti non pericolosi pari a 133.400 t/anno in operazioni R12-R13-D13-D14-D15 (di cui 45.000 t/anno in R3 e 3.000 t/anno in R5 per sostanze inorganiche) e rifiuti pericolosi pari a 8.500 t/anno in operazioni R12-R13-D15;

l'impianto deve essere gestito nel rispetto della normativa vigente in materia, nonché sulla base delle indicazioni e nell'ambito del progetto definitivo approvato;

in detto impianto non possono essere stoccati, in ogni momento, più di 2.907 tonn. di rifiuti non pericolosi e 50 tonn. di rifiuti pericolosi;

la ditta, allo scadere della gestione, deve provvedere al ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla sua destinazione d'uso prevista, previa verifica dell'assenza di contaminazione ovvero, in presenza di contaminazione, alla bonifica dell'area, da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal DLgs.152/06;

le tipologie ammissibili allo stoccaggio ed i quantitativi annui di rifiuti da gestire nell'impianto sono riportati, per singola tipologia con le relative operazioni nelle seguenti tabelle e non devono superare per i rifiuti non pericolosi 133.400 t/anno in operazioni R12-R13-D13-D14-D15 (di cui 45.000 t/anno in R3 e 3.000 t/anno in R5 per sostanze inorganiche) e per i rifiuti pericolosi 8.500 t/anno in operazioni R12-R13-D15:

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Flusso di lavorazione	Codici CER	Descrizione	Operazioni	Quantità tonn/anno
1 Carta e cartone	150101	imballaggi in carta e cartone	R12-R13	4.000 di cui 500 in R3
	191201	carta e cartone	R3-R12- R13	
	200101	carta e cartone	R12-R13	
2 Plastica	020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R12-R13	2.000 di cui 500 in R3
	070213	rifiuti plastici	R12-R13	
	150102	imballaggi in plastica	R12-R13	
	150105	imballaggi in materiale composito	R12-R13	
	150106	imballaggi in materiali misti	R12-R13	
	160119	plastica	R12-R13	
	170203	plastica	R12-R13	
191204	plastica e gomma	R3-R12- R13		

	200139	plastica	R12-R13	
3 Vetro	150107	imballaggi in vetro	R12-R13	3.000
	191205	vetro	R12-R13	
	200102	vetro	R12-R13	
4 Legno	030101	scarti di corteccia e sughero	R12-R13	8.000 di cui 3.000 in R3
	030105	segatura e trucioli	R12-R13	
	030307	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	R12-R13	
	150103	imballaggi in legno	R3-R12-R13	
	170201	legno	R12-R13	
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R12-R13	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13		
5 Biodegradabili	200201	rifiuti biodegradabili	R3-R12-R13	4.000 di cui 1.000 in R3
6 Raee	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R12-R13	100
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R12-R13	100
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R12-R13	100
7 Ferro e Metalli	150104	imballaggi metallici	R12-R13	8.000
	170405	ferro e acciaio	R12-R13	
	191202	metalli ferrosi	R12-R13	
	191203	metalli non ferrosi	R12-R13	
	200140	metallo	R12-R13	
	170401	rame, bronzo, ottone	R12-R13	
	170402	alluminio	R12-R13	
	170403	piombo	R12-R13	
	170406	stagno	R12-R13	
	170407	metalli misti	R12-R13	
	170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13	
	160117	metalli ferrosi	R12-R13	
	160118	metalli non ferrosi	R12-R13	
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R12-R13		
8 Inerti	170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	R5-R12-R13	8.000 di cui 3.000 in R5
	190802	rifiuti dell'eliminazione della sabbia	R12-R13	
	191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	R12-R13	
	191302	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	R12-R13	
	191212 a matrice inerte	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13	

	200301	Rifiuti urbani non differenziati a matrice inerte	R12-R13	
	200303	residui della pulizia stradale	R12-R13	
9 Tessili	040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	R12-R13	1.000
	200110	abbigliamento	R12-R13	
	200111	prodotti tessili	R12-R13	
	191208	prodotti tessili	R12-R13	
10 Ingombranti	200307	Rifiuti ingombranti	R12-R13	700
11 Pneumatici	160103	Pneumatici fuori uso	R12-R13	2.000
12 Agroalimentari	020203	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R12-R13	15.000 di cui 12.000 in R3
	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R12-R13	
	020601	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R12-R13	
	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R12-R13	
	020301	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	R3-R12-R13	
	020201	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	R3-R12-R13	
	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	R3-R12-R13	
	190603	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3-R12-R13	
	190605	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3-R12-R13	
13 Organici	020106	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito	R12-R13	40.000 di cui 25.000 in R3
	020305	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3-R12-R13	
	020502	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3-R12-R13	
	020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	R3-R12-R13	
	200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	R3-R12-R13	
	160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	
	190503	compost fuori specifica	R12-R13	
	190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	R3-R12-R13	
	190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	R3-R12-R13	
	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R12-R13	
	200302	Rifiuti dei mercati	R12-R13	
14 Rifiuti da avviare a recupero	080410	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	R12-R13	15.000
	150105	imballaggi in materiali compositi	R12-R13	
	150106	imballaggi in materiali misti	R12-R13	

	150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R12-R13	
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	R12-R13	
	190501	parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost	R12-R13	
	170302	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	R12-R13	
	190801	vaglio	R12-R13	
	200301	rifiuti urbani non differenziati	R12-R13	
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R12-R13	
15 Rifiuti da smaltimento	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	D15	1.500
16 Fangosi palabili	190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	R12-R13	10.000
	190812	fanghi prodotti dal trattamento biologico di acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	R12-R13	
	190814	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	R12-R13	
	200306	rifiuti della pulizia delle fognature	R12-R13	
17 Liquidi	020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13-D14	9.900 di cui 6.600 in D13-D14
	020704	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13-D14	
	020501	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	D13-D14	
	080112	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	D13-D14	
	080313	Scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 080312	D13-D14	
	161002	soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	D13-D14-D15	
	190703	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	D13-D14	
	190809	miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili	D13-D14	
	200304	fanghi delle fosse settiche	D13-D14	
	200306	rifiuti della pulizia delle fognature	D13-D14	
18 Toner	080318	toner	R12-R13	200
19 Medicinali	180109	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08	R12-R13	800

TOTALE	133.400 tonn/anno in R3-R5-R12-R13-D13-D14-D15
--------	------------------------------------------------

RIFIUTI PERICOLOSI

Flusso di lavorazione	Codici CER	Descrizione	Operazioni	Stoccaggio tonn.
20 Pericolosi a recupero	080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	R13	7.000
	150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	R12-R13	
	150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R12-R13	
	160107*	filtri dell'olio	R12-R13	
	160303*	rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose	R12-R13	
	160305*	rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	R12-R13	
	170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	R12-R13	
	170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	R12-R13	
	170503*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose	R12-R13	
21 Pericolosi a smaltimento	170301*	miscele bituminose contenenti catrame di carbone	D15	1.500
TOTALE				8.500 tonn/anno in R12-R13-D15

di SPECIFICARE che:

per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, la ditta dovrà rispettare gli elaborati tecnici, nonché gli intendimenti gestionali descritti nella relazione tecnica e nella documentazione agli atti e a conferma ed integrazione di quanto dichiarato dall'istante, l'esercizio dell'attività è assoggettato a tutte le prescrizioni previste dalla DGR n.8/2019, con particolare riferimento alle dotazioni minime per l'impianto, alle modalità di stoccaggio, alla bonifica dei contenitori e ai criteri di gestione;

la ditta dovrà mantenere in efficienza, nel tempo, le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e dei pozzetti di raccolta degli eventuali sversamenti su tutte le aree interessate dal deposito e dalla movimentazione dei rifiuti, nonché del sistema di raccolta delle acque meteoriche;

la ditta dovrà attrezzare il capannone per lo stoccaggio per fronteggiare eventuali emergenze e per contenere i rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;

la ditta dovrà evitare il pericolo di incendi, prevedendo la presenza di dispositivi antincendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente prescritto in materia dai Vigili del Fuoco, nonché osservata ogni altra norma in materia di sicurezza, in particolare, quanto prescritto dal DLgs. 81/08 smi;

la ditta dovrà assoggettare i rifiuti non pericolosi originati dall'attività al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e al Catasto dei Rifiuti di cui agli artt.188-188bis-188ter-189 del D.Lgs. 152/06 e smi;

la ditta dovrà effettuare il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (deposito temporaneo), nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa di settore;

la ditta dovrà realizzare e gestire l'impianto nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;

il presente provvedimento sarà oggetto di riesame, da parte della scrivente UOD, qualora si dovessero prevedere modifiche sostanziali rispetto al presente provvedimento;

la ditta dovrà custodire il presente decreto (anche in copia), corredato di copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di autorizzazione, durante lo svolgimento dell'attività, presso l'impianto di che trattasi e resa accessibile in qualunque momento all'Autorità di controllo.

di PRENDERE ATTO della nomina a Responsabile Tecnico dell'impianto, nella persona ***OMISSIS***
OMISSIS ***OMISSIS*** ***OMISSIS***.

di PRECISARE che:

l'autorizzazione è sempre subordinata all'esito dell'informativa antimafia della Prefettura competente, per cui una eventuale informazione positiva comporterà l'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione;

il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione e successivamente a revoca nel caso non sia tempestivamente comunicato il cambio del Legale Rappresentante, del Direttore Tecnico e qualora risultino modifiche all'impianto non autorizzate, nonché nei casi di rilevata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata per la salute pubblica e per l'ambiente, nonché nei casi di inosservanza alle prescrizioni, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate, come previsto dall'art.208 co.13 del DLgs. 152/2006 e smi;

la ditta, pena il rischio di revoca dell'autorizzazione, dovrà comunicare tempestivamente alla UOD eventuali stati di insolvenza da cui possano scaturire procedure concorsuali e/o di liquidazione ovvero altre situazioni di messa in pericolo del patrimonio generale della ditta e/o del soggetto che ha rilasciato la garanzia finanziaria (Azienda di Credito, Compagnia di Assicurazioni etc);

tutti gli Enti di riferimento provvederanno, per quanto di competenza, ad effettuare controlli e monitoraggi presso l'impianto de quo, al fine di verificare l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, trasmettendo tempestivamente gli esiti alla UOD per l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

di NOTIFICARE il presente provvedimento alla ditta.

di INVIARE copia per quanto di competenza a: Sindaco del Comune di Sparanise, ASL di Capua, Ente Idrico Campano, Consorzio ASI di Caserta, Ente d'Ambito di Caserta, ARPAC Dip. Provinciale di Caserta, Provincia di Caserta.

di INVIARE copia, ai sensi dell'art.212 del D.Lgs 152/2006, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali presso la Camera di Commercio di Napoli.

di INVIARE copia alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni Ambientali;

di INVIARE copia alla UOD "Osservatori ambientali - Documentazione ambientale - Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali" per l'aggiornamento della banca dati, nonché alla Segreteria di Giunta per l'archiviazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art.3 co.4 della L.241/90, è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR della Campania o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

dr. Antonello Barretta